

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONE A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE
SINDACALI E DIRIGENZIALI**

**Articolo 1
(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dirigenziali.

**Articolo 2
(Individuazione dell'entità delle sanzioni)**

1. Di stabilire il minimo ed il massimo edittale delle sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali e dirigenziali, per le quali non è stata predeterminata la sanzione amministrativa pecuniaria, rispettivamente in € 25 e in € 500.
2. L'organo accertatore, in sede di redazione del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo e l'autorità competente a ricevere ex art. 17 della Legge n. 689/81 in sede di adozione delle ordinanze/ingiunzioni applicheranno le disposizioni rispettivamente di cui agli artt. 11 e 16 della Legge n. 689/81.

**Articolo 3
(Pagamento in via breve)**

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari e di ordinanze sindacali e dirigenziali, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con il pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati dall'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/81.
2. In caso di particolari e gravi violazioni, a giudizio dell'organo accertatore, non è consentito il pagamento in misura ridotta e l'importo della sanzione è rimesso alla libera valutazione dell'Autorità competente a ricevere il rapporto che la potrà quantificare fra il minimo di € 50 e il massimo di € 500.
3. Saranno a carico del trasgressore e del soggetto solidale le spese di procedimento e delle eventuali notifiche dei verbali di accertamento e delle ordinanze/ingiunzioni.

**Articolo 3 bis
(Regolamenti comunali sanzionabili)**

1. Sono sanzionabili i seguenti regolamenti comunali, salvo diversa disciplina specifica stabilita per legge:
 - I.C.I.
 - TARSU
 - TOSAP
 - imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
 - servizio acquedotto
 - servizio asilo nido e attività connesse
 - utilizzo sala civica

- servizio trasporto alunni
 - servizio mensa scuola materna
 - servizio pre/post scuola materna
 - corsi diversi per alunni scuola elementare (nuoto, ecc.)
 - utilizzo impianti sportivi comunale
 - servizio assistenza domiciliare e servizio pasti agli anziani
 - polizia mortuaria
2. Ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 212/2000 (statuto del contribuente) ciascun responsabile dei servizi sopraelencati dovrà dare opportuna conoscenza del presente regolamento a tutti i contribuenti e utenti interessati.

Articolo 4 **(Disposizioni finali e transitorie)**

1. Il presente regolamento assume vigenza dall'01/01/2002, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002.